

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 772 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo MARINARO, Mauro FRIZZARIN e della società WOMEN CALCIO PADOVA SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Carlo MARINARO, allenatore UEFA B all'epoca dei fatti tesserato per la società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 25 del 10.7.2025, per avere lo stesso, nel corso della corrente stagione sportiva 2025-2026, svolto l'attività di tecnico tesserato quale responsabile della prima squadra dapprima, dal 22.8.2025 al 30.12.2025, nell'interesse della società Cittadella Women S.S.D.A.R.L. e, successivamente, dal 9.1.2026 all'attualità, nell'interesse della società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., entrambe partecipanti al girone unico del campionato di Eccellenza di Calcio Femminile della stagione sportiva 2025-2026 del Comitato Regionale Veneto della L.N.D.;

Mauro FRIZZARIN, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 25 del 10.7.2025, per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., consentito e comunque non impedito che il sig. Carlo Marinaro, nel corso della corrente stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 9.1.2026 all'attualità, svolgesse l'attività di tecnico tesserato quale responsabile della prima squadra della società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., sebbene il medesimo sig. Marinaro avesse in precedenza svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 22.8.2025 al 30.12.2025, l'attività di tecnico tesserato quale responsabile della prima squadra della società Cittadella Women S.S.D.A.R.L., partecipante, al pari della predetta società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., al girone unico del campionato di Eccellenza di Calcio Femminile della stagione sportiva 2025-2026 del Comitato Regionale Veneto della L.N.D.;

WOMEN CALCIO PADOVA SSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Mauro Frizzarin e Carlo Marinaro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Carlo MARINARO,
 - Sig. Mauro FRIZZARIN,

- Società WOMEN CALCIO PADOVA SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro Frizzarin;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Carlo MARINARO,
 - 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Mauro FRIZZARIN,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società WOMEN CALCIO PADOVA SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò